



Linee Guida per la ricerca collaborativa

ex art. 10 del “Regolamento per la ricerca collaborativa con soggetti pubblici e privati”

Sommario

1. Premessa
2. Scopo e campo di applicazione
3. **RICERCA COLLABORATIVA**
 - a) Principi generali della ricerca collaborativa
 - b) Proposta di attivazione di Accordi di ricerca collaborativa
 - c) Contenuti essenziali dell’Accordo di ricerca collaborativa
 - d) Accordi fra Pubbliche Amministrazioni
4. **LABORATORI CONGIUNTI E LABORATORI DI INNOVAZIONE**
 - a) Proposta di attivazione di Laboratori di Innovazione
 - b) Proposta di attivazione di Laboratori Congiunti
 - c) Accordo per l’attivazione di Laboratori Congiunti
 - d) Monitoraggio e valutazione dei Laboratori Congiunti e dei Laboratori di Innovazione

1. Premessa

Le presenti Linee Guida, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/12/2025, si collocano nel quadro applicativo del *Regolamento per la ricerca collaborativa con soggetti pubblici e privati*, e ne costituiscono uno strumento attuativo ai sensi dell’articolo 10.

Hanno la finalità di fornire un **quadro operativo di riferimento** per l’attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, con particolare riguardo agli aspetti procedurali, gestionali e applicativi relativi ai **Laboratori Congiunti e ai Laboratori di Innovazione**.

Contestualmente, intendono definire **le modalità operative che danno indicazioni sulla ricerca collaborativa** non realizzata attraverso le due suddette forme, assicurando coerenza con i principi generali di trasparenza, efficacia e valorizzazione della collaborazione pubblico-privato previsti dal Regolamento all’art.3.

2. Scopo e campo di applicazione

Le indicazioni delle presenti Linee Guida si applicano a tutte le collaborazioni di ricerca avviate dall’Università degli Studi di Firenze con soggetti pubblici e privati che non derivino da bandi o



finanziamenti competitivi e che abbiano come obiettivo la realizzazione di attività di ricerca di interesse comune.

A seguire una tabella comparativa che evidenzia i contenuti del Regolamento e delle sue Linee Guida:

Elemento	Regolamento per la Ricerca Collaborativa con soggetti pubblici e privati	Linee Guida per la Ricerca Collaborativa
Ambito di applicazione	Regola le forme strutturate e stabili di collaborazione basate sulla messa a fattor comune di risorse , infrastrutture e competenze, ovvero forme di ricerca collaborativa che coinvolgono più strutture dell'Università (Laboratori Congiunti e di Innovazione).	Danno indicazioni circa le collaborazioni di ricerca prive di spazi o infrastrutture condivise ma finalizzate a risultati scientifici di interesse comune e condotte da una sola struttura dell'Università.
Finalità	Promuovere la ricerca collaborativa avanzata e la valorizzazione congiunta delle competenze scientifiche e tecnologiche.	Favorire la flessibilità e rapidità nella gestione di collaborazioni scientifiche non continuative o circoscritte a singoli progetti.
Iter di approvazione	Prevede la attivazione di un accordo di Laboratorio Congiunto o di un Laboratorio di Innovazione , con iter di approvazione che prevede una istruttoria in capo all'ufficio competente in materia di trasferimento tecnologico, l'approvazione degli Organi delle Strutture di ricerca coinvolta, l'approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.	Si realizza tramite Accordi di ricerca collaborativa , approvati dalla struttura proponente.
Risorse condivise	Condivisione strutturata di spazi, attrezzature, impianti, materiali con caratteristiche di unicità, personale e risorse economiche .	Condivisione di conoscenze, dati, competenze scientifiche e attività progettuali , senza infrastrutture comuni.
Durata	Non superiore a tre anni , eventualmente prorogabile o rinnovabile.	Definita in base alla durata del singolo progetto o attività.
Responsabilità amministrativa	In capo alla struttura universitaria a cui afferisce il Responsabile Scientifico del Laboratorio.	In capo al Responsabile scientifico e alla struttura universitaria di afferenza.
Output atteso	Produzione di risultati scientifici e tecnologici comuni sulla base di progetti di medio periodo.	Produzione di risultati circoscritti, report di ricerca o pubblicazioni congiunte.
Riferimento normativo	Articolato nel <i>Regolamento per i Laboratori Congiunti e di Innovazione</i> (artt. 1-10) e in queste <i>Linee Guida</i> per gli aspetti operativi di riferimento.	Regolato in queste <i>Linee Guida per la Ricerca Collaborativa</i> , emanate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.



3. RICERCA COLLABORATIVA

In questa sezione, fatta eccezione per il punto a), si vanno a definire **le modalità operative relative alla ricerca collaborativa** non realizzata attraverso le forme di Laboratorio Congiunto o di Innovazione.

A. Principi generali della ricerca collaborativa

La ricerca collaborativa si fonda sui principi di interesse scientifico comune, assenza di corrispettivo economico e partecipazione paritaria tra le parti. I requisiti essenziali definiti all'art.3 del Regolamento si applicano ad ogni forma di ricerca collaborativa.

Ciò significa che in ogni rapporto di ricerca collaborativa:

- tutte le parti coinvolte condividono obiettivi scientifici e metodologie;
- i risultati appartengono congiuntamente e non sono soggetti a uso esclusivo o commerciale da parte di una sola parte;
- i costi sono sostenuti equamente o compensati in base al contributo effettivo;
- le attività rientrano nella missione istituzionale delle parti coinvolte.

Esempio: è ricerca collaborativa lo studio congiunto tra un Dipartimento e un'azienda per testare materiali innovativi a fini di ricerca, senza scambio economico e con pubblicazione condivisa dei risultati.

Non è ricerca collaborativa un'attività in cui il partner commissiona uno studio a pagamento e diventa proprietario dei risultati.

B. Proposta di attivazione di Accordi di ricerca collaborativa

Il docente o ricercatore individua un partner e un ambito di interesse comune. Prima di procedere, verifica la coerenza con la missione universitaria e l'assenza di conflitti di interesse.

La **proposta** deve essere redatta dal proponente utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Università e deve contenere:

- a) nominativo del Responsabile scientifico interno all'Università;
- b) indicazione delle finalità scientifiche;
- c) struttura/e universitaria/e coinvolta/e;
- d) partner esterno/i coinvolto/i;
- e) attestazione del rispetto dei requisiti essenziali previsti al punto a);
- f) descrizione del beneficio atteso per l'Università, in termini di accesso a risorse, competenze, attrezzature, impianti o strutture non disponibili internamente e necessarie al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione;
- g) possibili ricadute sul tessuto sociale ed economico di riferimento.



Ai fini della valutazione e dell'eventuale approvazione dell'Accordo di ricerca collaborativa, il Responsabile scientifico deve predisporre un **allegato tecnico** a supporto della proposta, condiviso e concordato con il partner esterno, che costituisce parte integrante della documentazione

L'allegato tecnico deve includere:

- a) descrizione dettagliata delle attività di ricerca previste;
- b) risultati attesi (deliverable e target scientifici e tecnologici);
- c) valutazione delle tempistiche per la realizzazione delle singole fasi progettuali;
- d) stima dei costi complessivi del progetto (personale, materiali, utilizzo infrastrutture, ecc.) e distribuzione degli stessi tra le parti coinvolte;
- e) identificazione di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, dirette o indirette, tra i partecipanti al progetto e il partner esterno.

Il **Consiglio della struttura competente** valuta e approva la proposta.

C) Contenuti essenziali dell'accordo di ricerca collaborativa

L'**accordo** di ricerca collaborativa deve essere redatto utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Università e deve contenere i seguenti elementi:

- **Oggetto e finalità:** descrizione dell'attività di ricerca collaborativa, con indicazione degli obiettivi scientifici condivisi dalle parti;
- **Durata:** indicazione della durata dell'accordo e delle eventuali modalità di rinnovo e proroga; gli Accordi di ricerca collaborativa possono essere prorogati o rinnovati previo aggiornamento del progetto e nuova valutazione da parte degli organi competenti.
- **Responsabile scientifico:** appartenente al corpo docente o ai ricercatori dell'Università, afferente a una delle strutture universitarie partecipanti, è responsabile dell'attuazione dell'accordo e della gestione scientifica delle attività previste. Cura il coordinamento con i partner esterni, relaziona periodicamente agli Organi competenti sull'andamento delle attività. L'incarico ha durata pari a quella dell'accordo ed è rinnovabile.
- **Ruolo e contributo delle parti:** descrizione dettagliata dei contributi (economici, strumentali, professionali, scientifici, organizzativi) messi a disposizione da ciascuna Parte, comprese eventuali strutture, laboratori, attrezzature o impianti;
- **Pianificazione delle attività:** articolazione delle fasi di progetto e delle relative tempistiche, con eventuale cronoprogramma;
- **Gestione economica e finanziaria:** indicazione delle modalità di copertura dei costi, delle regole di compartecipazione e, se necessario, delle modalità di compensazione o rimborso tra le parti;
- **Regime dei risultati:** disciplina della titolarità e dell'utilizzo congiunto dei risultati della ricerca garantendo l'accessibilità non esclusiva alle Parti per finalità non commerciali;
- **Tutela della proprietà intellettuale,** in coerenza con quanto previsto all'art. 9 del Regolamento;
- **Uso condiviso di strumenti e software:** l'uso condiviso di strumenti, software e programmi, sia da parte dell'Università che del/i soggetto/i esterno/i, deve avvenire nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai fornitori e dai contratti di licenza stipulati autonomamente dalle Parti, sia anteriormente che nel corso della collaborazione;
- **Riservatezza:** obblighi di riservatezza sulle informazioni scambiate o generate nel corso dell'attività di ricerca;



- **Gestione dei conflitti di interesse:** eventuale dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e indicazione delle modalità di gestione, qualora emergano;
- **Comunicazione dei risultati e pubblicazioni:** modalità di condivisione dei risultati e norme in materia di pubblicazione, nel rispetto dell'autonomia scientifica e della trasparenza. Le parti devono riconoscere che la pubblicazione dei risultati scientifici costituisce un elemento essenziale dell'attività di ricerca e non può essere oggetto di veto da parte dei partner esterni.
- **Utilizzo dei marchi e segni distintivi;**
- **Controversie:** modalità di risoluzione di eventuali controversie e indicazione del foro competente;
- **Eventuali ulteriori clausole** relative a modifiche, recesso, risoluzione anticipata dell'accordo, nonché alle responsabilità delle parti.

Il **Direttore** della struttura firma l'accordo.

D) Accordi fra Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), qualora la ricerca collaborativa sia attivata con un altro ente pubblico per specifiche finalità di interesse anche di una singola struttura dell'Università, l'Accordo è approvato dal Consiglio della struttura interessata e sottoscritto dal relativo Direttore.

I requisiti elencati nell'art.3 del Regolamento e sintetizzati al punto 3.a) delle presenti Linee Guida devono essere rispettati anche negli accordi tra Pubbliche Amministrazioni: pertanto si sottolinea *“l'importanza del requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e la sussistenza dell'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione”* (ANAC - parere n.66 del 17/01/2024).

4. LABORATORI CONGIUNTI E LABORATORI DI INNOVAZIONE

A) Proposta di attivazione di Laboratori di Innovazione

Nel caso di **Laboratorio di Innovazione** la proposta di cui al punto 3 b) deve essere integrata dei seguenti elementi specifici:

1. denominazione e acronimo del Laboratorio di Innovazione;
2. elenco dei ricercatori universitari e del personale dei partner esterni coinvolti nelle attività del Laboratorio;
3. pianificazione e distribuzione tra le parti delle risorse economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi scientifici.

B) Proposta di attivazione di Laboratori Congiunti

Nel caso di **Laboratorio Congiunto** la proposta di cui al punto 3 b) deve essere integrata dei seguenti elementi specifici:

1. Denominazione e acronimo del Laboratorio congiunto;



2. Sede operativa del Laboratorio: può essere presso locali messi a disposizione dalle strutture universitarie aderenti e/o dai soggetti esterni;
3. Proposta di composizione del Comitato operativo: composto in modo da rappresentare tutte le parti aderenti al Laboratorio col fine di identificare le priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto di ricerca; monitorare lo stato di avanzamento delle attività e proporre eventuali azioni correttive per massimizzare i risultati attesi;
4. Elenco dei ricercatori universitari e del personale dei partner esterni coinvolti nelle attività del Laboratorio;
5. **Rilevante investimento**** in termini di: attrezzature e servizi messi a disposizione dalle strutture dell'Università e dai partner esterni;
6. pianificazione e distribuzione tra le parti delle risorse economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi scientifici.

*) Sede operativa del Laboratorio

Per la messa a fattor comune di spazi, locali, infrastrutture o impianti, la proposta deve essere preventivamente sottoposta al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ateneo, al fine di supportare il Datore di lavoro (Direttore Generale) nella valutazione dei rischi connessi alle attività previste e alla compresenza di personale universitario e di soggetti esterni.

Gli esiti della valutazione dei rischi effettuata con il supporto del SPP costituiscono presupposto per la verifica, da parte delle strutture amministrative competenti, dell'adeguatezza delle coperture assicurative esistenti e dell'eventuale necessità di integrazioni o specifiche pattuizioni a carico delle Parti.

Gli esiti devono essere richiamati nell'allegato tecnico accompagnatorio e recepiti nell'Accordo istitutivo del Laboratorio Congiunto, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate e alle polizze assicurative previste.

***) Criteri per la valutazione del "rilevante investimento"

Ai fini dell'individuazione dei Laboratori Congiunti, per **rilevante investimento** si intende l'apporto, da parte dell'Università e dei partner esterni, di risorse economiche, materiali, immateriali o infrastrutturali di valore tale da incidere in modo significativo sulla capacità di ricerca comune e da richiedere un impegno pluriennale.

L'investimento è considerato rilevante qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) preveda la **messa a disposizione di spazi, impianti, attrezzature** tali da costituire infrastruttura di ricerca comune avente un **valore di investimento complessivo** (in denaro o in-kind) **non inferiore a € 50.000,00.**

Il valore delle attrezzature e impianti messi a disposizione dalle Parti deve essere calcolato secondo criteri di mercato o contabili, tenendo conto dell'obsolescenza tecnologica e della durata residua d'uso.

Valutazione economica di riferimento

Ogni bene (strumentazione, impianto, software scientifico, ecc.) deve avere un valore di riferimento aggiornato, calcolato secondo uno dei seguenti criteri:

1) Valore contabile residuo (per beni di proprietà universitaria o aziendale): si utilizza il valore netto al bilancio (costo storico – ammortamento cumulato).

Se l'attrezzatura è già completamente ammortizzata ma ancora funzionante, si deve attribuire un 20% del costo originario, purché sia tecnicamente utilizzabile e utile al progetto.



2) Valore di mercato aggiornato (per beni non iscritti o già obsoleti)

Si può stimare il valore corrente di mercato di una strumentazione equivalente (nuova o ricondizionata), basandosi su preventivi o listini aggiornati dei produttori o rivenditori.

b) preveda la **messa a disposizione di materiali aventi valore o caratteristiche di unicità** la cui disponibilità costituisce un vantaggio competitivo, tecnologico o scientifico per l'Ateneo.

Il carattere di rilevante investimento deve essere attestato nell'**allegato tecnico** della proposta (contenente: descrizione, anno di acquisto e valore stimato delle attrezzature conferite, nonché natura e origine di ogni altra risorsa condivisa, con modalità di accesso e di utilizzo previste), e valutato dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione.

Attenzione: come previsto all'art. 5 del Regolamento, la proposta di attivazione di un Laboratorio Congiunto o di un Laboratorio di Innovazione deve essere preliminarmente trasmessa dal proponente alla struttura amministrativa dell'Università competente in materia di trasferimento tecnologico (**KTO-Rapporti con le imprese, Tutela e Valorizzazione IP**).

Il KTO-Rapporti con le imprese, Tutela e Valorizzazione IP svolge una verifica del rispetto dei requisiti essenziali di cui all'art. 3 del Regolamento e, nel caso di collaborazioni con partner privati, effettua una valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria dei medesimi.

A seguito del riscontro ricevuto dal KTO, **indipendentemente dall'esito delle verifiche**, il proponente può procedere alla presentazione della proposta alla struttura o alle strutture universitarie coinvolte per l'approvazione da parte del competente organo deliberativo. Eventuali rilievi o osservazioni della struttura amministrativa sono comunque portati all'attenzione dell'organo deliberante in sede di valutazione.

C) Accordo per l'attivazione dei Laboratori Congiunti

Nel caso di **Laboratorio Congiunto**, l'accordo di cui al punto 3 c) deve includere anche:

1. Sede operativa;
2. Composizione del Comitato operativo;
3. Indicazione della possibilità di partecipazione, a titolo individuale e senza coinvolgimento formale del proprio ente di appartenenza, di docenti, ricercatori e studiosi diversi da quelli indicati in fase di approvazione iniziale, provenienti da imprese, Atenei o Enti di ricerca italiani e stranieri, purché interessati a svolgere attività di ricerca coerenti con i programmi del Laboratorio. Ogni nuova partecipazione deve essere subordinata al parere favorevole del Comitato operativo e non può essere irragionevolmente negata;
4. Durata non superiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile;
5. Indicazione della polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e/o danni a persone e cose;
6. Descrizione delle misure organizzative e operative per la sicurezza dei soggetti coinvolti e delle strutture, in linea con le normative vigenti.

D) Monitoraggio e valutazione dei Laboratori Congiunti e dei Laboratori di Innovazione

Le attività svolte dai Laboratori Congiunti e dai Laboratori di Innovazione sono soggette a monitoraggio e valutazione con **cadenza annuale**, da parte del Nucleo di Valutazione dell'Università, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi coerenti con gli obiettivi scientifici e organizzativi dichiarati nell'accordo istitutivo.